

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

	PAG.
INDICE	
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	1133
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (<i>Approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato</i>) (3127-B)	1133
PRESIDENTE	1133, 1136 1137, 1138, 1139, 1140 1141, 1142, 1146, 1149
BOATO MARCO	1135 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1147
RICCI RAIMONDO	1138, 1148
TRANTINO VINCENZO	1140, 1141, 1142, 1146
TRIPODI ANTONINO	1136, 1137 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1149
VIOLANTE LUCIANO	1147
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1136

La seduta comincia alle 16,20.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Bianco, Bubbico, Di Vagno, Orione, Pennacchini e Speranza sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zolla, Garocchio, Ferrari Marte, Vietti, Bruni e Sobrero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (Approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3127-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale », già approvato in un testo unificato dal Senato nella seduta del 28 gennaio 1982, modificato dalla Camera nella seduta del 5 marzo 1982 e nuovamente modificato dal Senato nella seduta del 7 aprile 1982.

Nella seduta del 13 maggio 1982 eravamo passati all'esame della modifica apportata dal Senato.

Ricordo ai colleghi che i primi cinque articoli non sono stati modificati e che la Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Libertà provvisoria).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere

concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Libertà provvisoria).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento 6. 1:

Sopprimere l'articolo 6.

Comunico alla Commissione che l'onorevole Boato per il gruppo radicale e l'onorevole Tripodi per il MSI-destra nazionale hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti presentati rispettivamente dai due gruppi.

ANTONINO TRIPODI. Con questo mio intervento che vale anche come dichiarazione di voto intendo, a nome del mio gruppo, ribadire il nostro atteggiamento negativo nei confronti di questo disegno di legge che ci sembra tanto più « dissennato » in quanto lo si esamina contestualmente allo svolgimento del cosiddetto processo Moro.

Infatti, le deposizioni in quel processo di due terroristi, cosiddetti pentiti, quali Savasta e Libera, indicano chiaramente quanto siano precari certi pentimenti. Non può esistere pentimento quando si depono davanti all'autorità giudiziaria nel modo che stanno facendo Savasta e Libera, cioè con un atteggiamento gelido e freddo, quasi che questi terroristi trattassero avvenimenti di ordinaria amministrazione. D'altra parte tutta la stampa italiana presente al dibattito ha sottolineato vivacemente la gravità dell'atteggiamento tenuto da questi due terroristi « pentiti ». Nemmeno il più inguaribile degli ottimisti potrebbe ritenere di trovarsi di fronte ad un vero ed autentico pentimento, cioè ad una crisi di coscienza, ascoltando le deposizioni dei suddetti terroristi « pentiti ». Le loro dichiarazioni, infatti, più che rappresentare una crisi di coscienza rappresentano e registrano il fallimento della loro azione eversiva, fallimento dovuto a scarsa capacità di sommuovere l'opinione pubblica a favore delle tesi sostenute dal terrorismo rosso. Dunque non vi è pentimento alcuno, c'è solo il rammarico di non aver potuto raggiungere i risultati che si volevano

raggiungere. Ne deriva che se prima il nostro gruppo era già contrario a questo disegno di legge oggi il nostro giudizio è ancora più negativo perché suffragato da dati di fatto incontrovertibili: ci troviamo dinanzi alla chiara testimonianza dell'inesistenza di un effettivo pentimento.

In base a queste considerazioni il nostro primo emendamento è soppressivo dell'intero articolo 6. Comunque, nell'ipotesi che tale emendamento non dovesse essere approvato abbiamo presentato, in subordine, altri emendamenti all'articolo 6.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'emendamento 6. 1 del gruppo missino che prevede la soppressione dell'intero articolo 6.

Mi astengo perché, mentre sono personalmente favorevole alla concessione della libertà provvisoria — tanto che con uno dei miei emendamenti chiedo che venga estesa la possibilità di concederla sia ai « pentiti » sia ai « dissociati » —, sono contrario al modo in cui la concessione della libertà provvisoria è prevista nell'articolo in questione.

Colgo l'occasione per sottolineare che, avendo io chiesto la votazione a scrutinio segreto per i due emendamenti da me presentati all'inizio della seduta quando ancora non era stata avanzata alcuna richiesta analoga da parte del gruppo missino, poiché invece una tale richiesta è poi sopravvenuta e questo comporterà la votazione a scrutinio segreto di oltre trenta emendamenti — con chiari intenti ostruzionistici —, sono disponibile a ritirare la richiesta di votazione segreta dei miei emendamenti, laddove analoga iniziativa venga presa dal gruppo del MSI-destra nazionale per i suoi emendamenti. Dico questo perché sia chiaro che la richiesta da me avanzata riguarda due punti essenziali della legge e non esprime alcuna volontà ostruzionistica, tant'è vero che — ripeto — l'ho avanzata all'inizio della seduta, in modo tale che si potesse formare un consenso attorno alle mie proposte.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Trantino ed altri 6. 1.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	21

(La Commissione respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pazzaglia e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'imputato che abbia reso piena confessione ed abbia in modo rilevante aiutato l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione di uno o più autori di reati ed il suo comportamento sia di eccezionale rilevanza, può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente, finché il giudice abbia la certezza che l'imputato non si darà alla latitanza e che si asterrà dal commettere reati.

6. 2.

ANTONINO TRIPODI. Ho già illustrato le motivazioni in base alle quali abbiamo proposto di sostituire l'articolo 6; in sostanza ci preoccupiamo che all'imputato, il quale abbia reso piena confessione ed abbia in modo rilevante aiutato l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione di uno o più autori di reato, possa essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o successivamente, purché il giudice abbia la certezza che l'imputato non si darà alla latitanza e si asterrà dal

commettere ulteriori reati. Ovviamente questa certezza è di difficile acquisizione, poiché si riferisce a fatti imperscrutabili; tuttavia, quanto meno nei termini della umana certezza, tale ipotesi deve essere tenuta presente.

MARCO BOATO. Nel preannunciare il mio voto contrario all'emendamento 6. 2, desidero ribadire la disponibilità del gruppo radicale a ritirare la richiesta di scrutinio segreto nella votazione dei propri emendamenti qualora fosse ritirata l'analoga richiesta avanzata da altri gruppi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 6. 2.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	1
Voti contrari	24

(La Commissione respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono le 17; dovendo interrompere la seduta alle 18, ci troviamo in una situazione in cui è facile presumere che non riusciremo a concludere entro la serata i lavori su questo provvedimento, a terminare cioè, oltre alle dichiarazioni di voto e alle votazioni sugli emendamenti, anche le dichiarazioni di voto sul complesso della legge e la votazione finale. Devo ricordare a questo riguardo che alcuni gruppi hanno rinunciato ad intervenire in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti, riservandosi di fare una o più dichiarazioni di voto finale.

Propongo quindi fin da ora, se non vi sono obiezioni, di rimandare ad altra seduta la votazione finale di questo provvedimento.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

6. 3.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi su questo emendamento.

ANTONINO TRIPODI. Dichiaro di non insistere per la votazione a scrutinio segreto di questo e degli altri emendamenti presentati dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 3.

(È respinto).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, *con le seguenti:* La libertà provvisoria non può essere concessa, quando i delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, oppure quando si tratta dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e dei delitti non colposi previsti dai capi I, II del titolo I del libro II del codice penale, nonché dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

6. 4.

ANTONINO TRIPODI. Il senso di questo emendamento sta nella necessità di fissare

un tetto per quanto riguarda l'impunibilità di un reato e la conseguente concessione della libertà provvisoria al reo; si stabilisce, in sostanza, che quando si supera quel tetto la libertà provvisoria non debba essere concessa.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 4.

(È respinto).

L'onorevole Marco Boato ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *con le seguenti:* una delle attenuanti di cui agli articoli 2 e 3.

6. 5.

MARCO BOATO. Questo emendamento tende a reintrodurre, dopo la modifica apportata dal Senato, la possibilità di concedere la libertà provvisoria sia nei casi in cui sia riconosciuta l'attenuante prevista dall'articolo 2 (la cosiddetta dissociazione), sia nei casi in cui sia riconosciuta l'attenuante dell'articolo 3 (la cosiddetta collaborazione prevista nel primo comma e la cosiddetta collaborazione di eccezionale rilevanza prevista nel secondo comma).

Credo che questo sia un punto discriminante per una valutazione adeguata dall'insieme di questo provvedimento. Non è possibile, infatti, prevedere la possibilità di concedere attenuanti per la dissociazione e stabilire poi un assoluto sbarramento sotto il profilo della concedibilità della libertà provvisoria a tutti coloro che si sono dissociati. In questo modo si inficia tutta la filosofia del provvedimento al nostro esame.

A me pare che il punto più grave del provvedimento sia proprio questo e perciò credo che la semplice riproposizione del testo originariamente approvato dalla Camera sia opportuna. Si tratta cioè di

reintrodurre in tutti i casi la possibilità di concedere la libertà provvisoria, salva la discrezionalità del magistrato, in tutti i casi in cui sono previste le attenuanti.

Abbandonare questo terreno comporta la possibilità di una gravissima deformazione e all'interno della legge nel suo testo letterale e nella sua concreta applicazione in sede giudiziaria. Tra l'altro mi riservo di presentare un ordine del giorno con il quale si pongano in evidenza le preoccupazioni relative al fatto che non si è riusciti ad introdurre nella legge questo criterio: tuttavia, poiché siamo ancora in fase di elaborazione del provvedimento, penso sia opportuno seguire la via maestra e cioè concedere la libertà provvisoria in tutte le ipotesi di attenuante che la legge prevede agli articoli 2 e 3.

Dichiaro inoltre, conformemente a quanto avevo prima detto, di ritirare la richiesta di votazione a scrutinio segreto di questo e dell'altro mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Boato 6. 5.

(È respinto).

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, con le seguenti: una delle attenuanti di cui all'articolo 3.

6. 6.

MARCO BOATO. L'emendamento 6. 6 ripropone il testo che questa Commissione aveva già approvato in prima lettura, cioè che la libertà provvisoria sia concedibile comunque, anche se soltanto nei casi di collaborazione-delazione e non di dissociazione. Su questi temi ci siamo già soffermati nelle sedute precedenti e non mi sento di dover tacere all'ultimo momento su un aspetto della legge che ritengo gravissimo, cioè l'esclusione dei dissociati dalla libertà provvisoria, di cui ho già parlato; una volta fatta però questa scelta per i cosiddetti pentiti, discriminare

tra i pentiti che hanno dato contributi di minore rilevanza, avendo rivestito un ruolo minore e quei terroristi che hanno avuto un ruolo di eccezionale rilevanza e quindi possono offrire un contributo eccezionale, è una scelta sciagurata, devastante, di carattere criminogeno rispetto al terrorismo ed all'applicazione di questa legge. Non possiamo certo escludere in teoria che ci sarà un incentivo al pentimento: ma accadrà allora che chi ha compiuto attività minori, e potrà dare un contributo minore, inventerà le chiamate di correo, costruendosi cioè un ruolo che non ha avuto, inquinando i procedimenti giudiziari, per poter assumere indebitamente anche un ruolo di eccezionale rilevanza *a posteriori*.

Questa norma rappresenta un segno di inciviltà giuridica spaventosa all'interno del provvedimento che stiamo discutendo; è il segno che porterà me — lo dico senza soddisfazione — a trasformare il mio voto di astensione in un voto drasticamente negativo.

Questa è l'ultima occasione per un ripensamento in coerenza con quanto la Camera aveva già votato nel marzo scorso ed in coerenza con una più attenta riflessione sulla demente iniziativa che il Senato ha assunto con questa modifica: basta infatti leggere con attenzione le dichiarazioni dei colleghi del Senato e poi vedere, con altrettanta attenzione, che cosa hanno fatto in pratica, per rendersi conto che è stata seguita una via che non posso non qualificare come demenziale.

RAIMONDO RICCI. Sono sempre molto diffidente verso questo tipo di aggettivi.

MARCO BOATO. Credo che leggendo le dichiarazioni dei senatori Branca, Gozzini, Riccardelli e Anderlini non si possa evitare di pensare che abbiano avuto un momento di obnubilazione delle facoltà intellettive e politiche.

Non capisco pertanto il motivo in base al quale la Camera, nonché i deputati comunisti e della sinistra indipendente, dovrebbero rimanere succubi di una in-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

terpretazione che, con la complicità del Governo, ha avuto un ruolo importante nella votazione al Senato.

Propongo quindi che venga ripristinato il testo originariamente approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Boato 6. 6.

(È respinto).

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *aggiungere le seguenti:* e non gli sia stata contestata la recidiva ex articolo 99 del codice penale.

6. 7.

Al primo comma, dopo le parole: al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *aggiungere le seguenti:* e non gli sia stata contestata la recidiva ex articolo 99 n. 1 del codice penale.

6. 8.

Al primo comma, dopo le parole: al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *aggiungere le seguenti:* e non gli sia stata contestata la recidiva ex articolo 99 n. 2 del codice penale.

6. 9.

Al primo comma, dopo le parole: al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *aggiungere le seguenti:* e non gli sia stata contestata la recidiva ex articolo 99 n. 3 del codice penale.

6. 10.

ANTONINO TRIPODI. Questi emendamenti rispondono alla medesima logica dei precedenti, cioè di introdurre un inciso in cui si condizioni la concessione della libertà provvisoria a determinati requisiti;

il primo emendamento si riferisce al caso in cui non sia stata contestata la recidiva ex articolo 99 del codice penale, il secondo al caso in cui non sia stata contestata la recidiva di cui al punto 1 del medesimo articolo, gli ultimi due alla ipotesi di cui ai punti 2 e 3 sempre del medesimo articolo 99.

Riteniamo infatti che il riconoscimento di una attenuante postuli anche che sia prudenzialmente stabilito che non deve esservi stata una ricorrenza delittuosa da parte del reo. Ecco il perché delle ipotesi previste all'articolo 99 del codice penale.

MARCO BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 10.

(È respinto).

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: con due sentenze di primo grado, *con le parole:* soltanto con la sentenza di secondo grado.

6. 11.

ANTONINO TRIPODI. Questo emendamento tende semplicemente a limitare la possibilità di concessione della libertà provvisoria dal primo al secondo grado di giudizio.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 11.

(È respinto).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Tenuto conto della sua personalità con le seguenti: Tenuto conto della sua personalità a delinquere.

6. 12.

ANTONINO TRIPODI. Riterrei che sia meglio specificare che la valutazione del giudice debba avvenire sulla personalità a delinquere del reo, anche alla luce di quanto prescritto dall'articolo 133 del codice penale.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento: se mai si dovrebbe parlare di capacità a delinquere e non di personalità a delinquere, che non ha nessun senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 12.

(È respinto).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Tenuto conto della sua personalità, con le seguenti: Tenuto conto, in un giudizio di paragone, della sua personalità di cittadino e di quella negativa della sua predisposizione alla delinquenza.

6. 13.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario perché la formulazione di questo emendamento mi pare di tipo lombrosiano: non si riesce a comprendere la differenza tra personalità di cittadino e sua predisposizione alla delinquenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 13.

(È respinto).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Anche desunta dalle modalità della condotta con le seguenti: Anche desunta dalla condotta.

6. 14.

ANTONINO TRIPODI. Si tratta di un emendamento di carattere lessicale, che in sostanza esclude la valutazione del giudice sulle « modalità » della condotta.

MARCO BOATO. È un emendamento puramente formale, quindi mi astengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 14.

(È respinto).

L'onorevole Tripodi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: Il giudice possa fondatamente ritenere aggiungere le seguenti: Dopo attenta e scrupolosa analisi di tutti gli elementi psicologici, morali, comportamentali del soggetto.

6. 15.

VINCENZO TRANTINO. Questo emendamento stabilisce dei chiari punti di riferimento ai quali deve attenersi il giudice nella analisi della condotta del reo. Infatti, per evitare che la valutazione del giudice si riduca ad un mero arbitrio, essa deve basarsi su un'attenta e scrupolosa analisi di tutti gli elementi psicologici, morali, comportamentali del soggetto.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario, perché escludo che il magistrato possa valutare gli elementi morali del reo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 15.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: fondatamente ritenere con le altre: avere certezza.

6. 16.

ANTONINO TRIPODI. Questo emendamento pone in risalto l'incongruità della espressione « fondatamente ritenere » e propone di sostituirla con la più chiara espressione « avere certezza »; ciò perché l'avverbio « fondatamente » lascia ampio spazio al potere discrezionale del giudice, mentre per la concessione della libertà provvisoria è necessario che il giudice basi la sua decisione su certezze e non su presunzioni.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario, perché non credo che il magistrato possa mai avere certezze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pazzaglia 6. 16.

(È respinto).

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: ritenere che aggiungere le seguenti: lasciato libero.

6. 17.

VINCENZO TRANTINO. La specificazione « lasciato libero » al termine del primo comma dell'articolo 6 si fonda su una valutazione, che è comunque prevedibile, che il giudice deve compiere sui comportamenti del reo.

MARCO BOATO. Sui comportamenti, non sulla morale!

VINCENZO TRANTINO. Si passa dalla condotta al comportamento, a tutto il resto. Il che include quella fascia di com-

portamenti umani, anche di carattere morale, che comunque devono essere tenuti presenti dal giudice quando emette la sua sentenza. Comunque, la valutazione discrezionale del giudice, se deve basarsi sulla personalità del reo, sulla sua condotta e sul suo comportamento processuale, non può prescindere dal prevedibile comportamento che terrà l'autore del reato una volta che sarà lasciato libero.

MARCO BOATO. Preannuncio il voto contrario a questo emendamento, che ritengo pretestuoso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 17.

(È respinto).

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma sopprimere le parole: che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività (6. 18).

ANTONINO TRIPODI. Si deve cercare il massimo rigore della norma, non lasciando al giudice la discrezionalità di stabilire quali di questi reati mettano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Del resto già nell'ipotesi della recidiva è stato stabilito che il riferimento era generale, a qualsiasi tipo di reato, indipendentemente dal fatto che comportasse delle ipotizzabili ripercussioni sulla società, perché tutti i reati mettono in discussione le esigenze della collettività. Condivido pertanto questo emendamento e lo faccio mio.

MARCO BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 18.

(È respinto).

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: e quando vi sia l'as-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

solata certezza che l'imputato non si dia alla latitanza.

VINCENZO TRANTINO. Lo ritiriamo, riconoscendo che vi è stato un contagio con il perverso linguaggio parlamentare. È impossibile, infatti, avere delle certezze in questa materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino, Pazzaglia, Tripodi e tutto il gruppo del MSI-destra nazionale, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di attentato contro il Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 276 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 20.

VINCENZO TRANTINO. A suo tempo combattemmo aspramente la cosiddetta legge Reale ma oggi dobbiamo constatare che tutti i termini di confronto con essa diventano elogiativi. Sta di fatto che la legge al nostro esame ci fa rimpiangere la legge Reale; non so cosa potrà farci rimpiangere la legge « sui pentiti »!

Con questo emendamento chiediamo che agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ai quali è stata riconosciuta l'attenuante, non possa essere concessa la libertà provvisoria per il reato di attentato contro il Presidente della Repubblica. Ci è sembrato infatti opportuno ed anzi necessario riaffermare un principio che salvaguardi almeno il capo dello Stato, primo magistrato della Repubblica.

MARCO BOATO. Dichiaro sin d'ora di essere contrario a tutti gli emendamenti

dal 6. 20 al 6. 37-bis, tutti concepiti per fini ostruzionistici, nel senso che ogni emendamento è diverso dall'altro per una sola parola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 20.

(È respinto).

Gli onorevoli Trantino, Tripodi, Pazzaglia e tutto il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di attentato contro la Costituzione dello Stato, previsto dall'articolo 283 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 21.

ANTONINO TRIPODI. Con questo emendamento si tende a salvaguardare la Costituzione del nostro Stato nel senso che non si può concedere la libertà provvisoria a chi abbia attentato contro di essa. Siamo proprio noi a sostenere questa posizione, noi che tante volte, ingiustamente, siamo stati ritenuti una forza politica che si colloca al di fuori dell'arco costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 21.

(È respinto).

Gli onorevoli Trantino, Pazzaglia, Tripodi e tutto il gruppo del MSI-Destra nazionale hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'or-

dinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, prevista dall'articolo 284 del corice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 22.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di devastazione, saccheggio o strage, previsti dall'articolo 285 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 23.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di guerra civile, previsto dall'articolo 286 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 24.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di partecipazione e formazione di banda armata, previsti dall'articolo 306 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 25.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di strage, prevista dall'articolo 422 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 26.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di disastro ferroviario, previsto dall'articolo 430 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 27.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di pericolo di disastro ferroviario, previsto dall'articolo 431 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 28.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti,

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

previsto dall'articolo 432 del codice penale prima parte né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 29.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di epidemia, prevista dall'articolo 438 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 30.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, previsto dall'articolo 439 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 31.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 32.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'or-

dinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 33.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 34.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato di sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 35.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il reato qualsiasi concernente le armi da guerra o tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 36.

VINCENZO TRIPODI. L'articolo 1 della cosiddetta legge Reale contempla una serie di ipotesi di reato graduate a prescindere dall'importanza dell'oggetto, perché una epidemia non credo che sia da considerare meno grave dell'attentato al Presidente della Repubblica. Abbiamo quindi voluto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che vi sono fasce di reati che possono attrarre di più ed altre di meno; se partiamo dall'ipotesi di attentato al Presidente della Repubblica per arrivare a quella di attentato al patrimonio lo facciamo per indicare quella massa di reati in ordine ai quali il legislatore deve mantenere un certo comportamento, per i quali cioè, considerandoli caso per caso, non è opportuno concedere la libertà provvisoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 23.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 26.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 27.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 28.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 29.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 30.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 31.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 32.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 33.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 34.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 35.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6. 36.

(È respinto).

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per il rea-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

to di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 37.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli imputati di reati comuni per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, non può essere concessa la libertà provvisoria per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, né con sentenza di primo grado o anche successivamente.

6. 37-bis.

VINCENZO TRANTINO. Li ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, *con le seguenti:* Che si asterrà dal commettere reati dolosi e in particolare quelli che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

6. 40.

MARCO BOATO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 40.

(È respinto).

Gli onorevoli Tripodi e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Può ottenere lo stesso beneficio, *con le seguenti:* Non può ottenere lo stesso beneficio.

6. 38.

MARCO BOATO. Mi asterrò su questo emendamento, perché sono personalmente favorevole alla libertà provvisoria, ma sono contrario alla forma con cui essa è stata concessa nel primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi 6. 38.

(È respinto).

Gli onorevoli Tripodi e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa, *con le seguenti:* Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria non può essere concessa.

6. 39.

MARCO BOATO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Commissione giustizia,

considerata la particolare delicatezza e complessità delle norme contenute nel disegno di legge concernente « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale »;

nel momento in cui lo approva,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, entro il 31 gennaio 1983, sullo stato di attuazione della legge sino al 31 dicembre 1982.

0/3127-B/1/4

RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA, ONORATO, GRANATI CARUSO, MANNUZZU.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

La Commissione giustizia,

considerato che il beneficio della libertà provvisoria previsto per i terroristi che abbiano collaborato con l'autorità giudiziaria non può costituire nella pratica una sorta di salvacondotto (comunque vietato dall'articolo 355 del codice di procedura penale);

rilevato che è comunque necessario che sul comportamento dei terroristi in libertà provvisoria venga effettuata ogni opportuna forma di controllo, anche per impedire che essi si sottraggano all'esecuzione della restante parte della pena, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure amministrative, oltre che per tutelare la sicurezza degli imputati in libertà provvisoria, per evitare che i condannati si sottraggano all'esecuzione della condanna.

0/3127-B/2/4

VIOLANTE, RICCI, FRACCHIA, MANNUZZU, ONORATO, GRANATI CARUSO.

La Commissione giustizia,

considerata la inedita eccezionalità del provvedimento legislativo concernente « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale » e i riflessi assai delicati che la sua concreta applicazione in sede giudiziaria potrà avere, specialmente nel rapporto tra imputati e magistrati sotto il profilo della differenziata applicazione delle attenuanti previste dall'articolo 2 o dai commi primo e secondo dell'articolo 3,

impegna il Governo:

1) a esercitare, in modo rigoroso, per quanto di sua competenza, la più stretta vigilanza per una corretta applicazione delle « Misure per la difesa dello ordinamento costituzionale », che non alteri in alcun modo i diritti dell'imputato e le garanzie della difesa;

2) a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge in tutti i suoi assetti (concessione delle attenuanti e della non punibilità, concessione della sospensione e liberazione condizionale, eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dei benefici), entro il 30 novembre 1982 e successivamente con una periodicità quadrimestrale.

0/3127-B/3/4

BOATO.

Vorrei sottolineare, nella mia qualità di relatore, come l'ordine del giorno Ricci 0/3127-B/1/4 sia molto puntuale ed opportuno; pertanto mi auguro che esso sia approvato dalla Commissione e che ad esso aderiscano tutti i gruppi.

MARCO BOATO. Condivido senz'altro la sostanza dell'ordine del giorno Ricci, però mi chiedo se non sia il caso di restringere il periodo di tempo sostituendo le scadenze del 31 gennaio 1983 e del 31 dicembre 1982 con il 30 novembre 1982 e il 31 ottobre 1982.

LUCIANO VIOLANTE. La data del 31 dicembre 1982 risponde all'esigenza di lasciare al Governo un po' di tempo per seguire l'andamento della situazione. Circa la quadrimestralizzazione della relazione, a cui si fa riferimento nell'ordine del giorno Boato, ricordo che il Governo ha preso una sorta di impegno nei confronti del Parlamento; ma per il momento mi fermerei, realisticamente, ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento entro il 31 gennaio 1983.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI; *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Ricci n. 0/3127-B/1/4 e fa presente che la questione del termine è assai relativa, poiché un primo bilancio degli effetti di questa legge dovrà essere fatto entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore; sarà a quel punto che si porrà

il problema di che fare successivamente, poiché, cessando la vigenza di questa legge, riprenderebbe ad operare la cosiddetta legge Cossiga. Per altro ritengo che il termine del 31 dicembre 1982 consenta di fornire una valutazione più completa. Il Governo comunque è favorevole a riferire al Parlamento, nei limiti in cui ciò sarà possibile, nel termine di quattro mesi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che ha come primo firmatario l'onorevole Violante, lo accetto come raccomandazione, perché la diversità di situazioni è tale che tutto il sistema della legge e le ipotesi di concessione della libertà provvisoria sono improntate alla cautela. L'esigenza di tutelare la sicurezza degli imputati va riallacciata ad una valutazione da farsi caso per caso.

Sono invece contrario all'ordine del giorno Boato, che per altro relativamente al punto 2 credo sia assorbito dall'accoglimento del precedente ordine del giorno Ricci ed altri.

MARCO BOATO. L'ordine del giorno che ho presentato è di estrema delicatezza, soprattutto per la prima parte riguardante la vigilanza sull'applicazione della legge che, in rapporto alle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3, può portare ad un grave snaturamento nei ruoli dell'imputato, del difensore e del magistrato. È chiaro infatti che il contesto dell'interrogatorio può cambiare profondamente qualora il magistrato, prima di procedere alle domande, accenni all'ipotesi che la deposizione potrà essere fatta rientrare nell'ambito di cui all'articolo 2 o in quello di cui all'articolo 3.

È quindi evidente che il compito di vigilanza è importantissimo e delicatissimo ed è previsto che esso debba essere esercitato dal ministero di grazia e giustizia, in base all'articolo 37 della legge sulle guarentigie.

Il secondo punto dell'ordine del giorno si muove nella logica dell'ordine del giorno presentato dai colleghi del gruppo comunista, ma anticipa i tempi in cui si

chiede che il Governo riferisca al Parlamento al fine di poter valutare tempestivamente e periodicamente l'applicazione concreta della legge.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno del gruppo comunista desidero esprimere il mio avviso contrario, perché non si può votare una legge e poi preoccuparsi di quello che potrà accadere!

Desidero inoltre ricordare, quanto al merito di quest'ordine del giorno, che non possono essere adottate altre misure che non siano quelle previste dalla legge; siamo in uno stato democratico costituzionale e non in uno stato di polizia. Se si concede la libertà provvisoria vi sono già controlli che il magistrato può imporre secondo la normativa vigente, mentre i controlli non possono e non devono essere fatti dal Governo. Anzi, mi meraviglio che il sottosegretario abbia accolto un tale ordine del giorno sia pure come raccomandazione.

RAIMONDO RICCI. Ringrazio innanzitutto il Presidente, onorevole Felisetti, per l'apprezzamento nei confronti del mio ordine del giorno 0/3127-B/1/4, che mi auguro sia approvato dalla Commissione all'unanimità. Per quanto riguarda le scadenze, per le ragioni già dette, riteniamo molto più opportuno mantenere quelle indicate nell'ordine del giorno, anziché sostituirle con le altre proposte dall'onorevole Boato, in modo da lasciare al Governo la possibilità di effettuare una ricognizione sull'applicazione di questa legge. Questa è anche la ragione per cui ci asterremo, se l'onorevole Boato chiederà di votare per divisione, sulla seconda parte del suo ordine del giorno, mentre voteremo contro, poiché siamo contrari alla prima parte del suo ordine del giorno, qualora si dovesse procedere ad un'unica votazione dell'ordine del giorno Boato, in quanto riteniamo di non dover impegnare l'esecutivo ad interventi specifici sull'applicazione della legge, in modo da salvaguardare i diritti dell'imputato e le garanzie della difesa, rispetto ad un testo nor-

mativo che si indirizza chiaramente a coloro che debbono applicarlo, cioè all'autorità giudiziaria. Mi meraviglio che venga proposto dall'onorevole Boato un ordine del giorno che di fatto si pone in contraddizione con il principio di autonomia nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Violante ed altri 0/3127-B/2/4, che il Governo accetta come raccomandazione, dichiaro di non insistere per la sua votazione; voglio soltanto specificare, poiché sono state sollevate delle critiche infondate, che non è assolutamente nostra intenzione proporre l'introduzione di ulteriori sistemi di controllo, ma che, puramente e semplicemente, ci preoccupiamo del fatto che siano posti in essere i mezzi necessari affinché il tipo di controllo che verrà attuato sia reso effettivamente operante.

ANTONINO TRIPODI. Il gruppo del MSI-Destra nazionale concorda senz'altro sull'ordine del giorno Ricci 0/3127-B/1/4 e concorda anche sull'ordine del giorno Violante 0/3127-B/2/4, non senza però aver sottolineato che le preoccupazioni in esso formulate non esisterebbero se fossero stati approvati i nostri emendamenti, perché i timori evidenziati in tale ordine del giorno derivano da alcune del testo legislativo che i nostri emendamenti avevano cercato di colmare.

Comunque, non essendo stato possibile ottenere l'approvazione delle nostre proposte emendative, aderiamo a questi ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Boato 0/3127-B/3/, se si procederà ad una votazione per divisione, ci asterremo sulla prima parte, mentre voteremo senz'altro a favore della seconda parte, che impegna il Governo a riferire al Parlamento.

PRESIDENTE. Vorrei, nella mia veste di relatore, esprimere un parere sugli ordini del giorno presentati. Non ritengo di dover aggiungere altro circa l'ordine del giorno Ricci, rispetto a quanto ho detto

precedentemente, mentre, circa l'ordine del giorno Violante, che il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione, pregherei i presentatori di non insistere per la votazione.

RAIMONDO RICCI. Lo abbiamo già detto.

PRESIDENTE. Circa l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Boato, qualora egli insista per la votazione, non avrei obiezioni sulla seconda parte, nel senso, però, che la ritengo assorbita dall'ordine del giorno Ricci, al quale mi sembra che aderiscano tutti i gruppi e che ha accettato anche l'onorevole Boato. Comunque pregherei l'onorevole Boato di non insistere per la votazione. Qualora invece si dovesse arrivare ad un unico voto su questo ordine del giorno, dichiaro il mio voto contrario, per quanto è contenuto nella premessa e nel punto 1).

MARCO BOATO. Allora non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, che comunque resta agli atti dei lavori della Commissione. Voglio solo ribadire che mi sembrava opportuno fissare, con un ordine del giorno, l'impegno del Governo a presentare una relazione quadrimestrale. Prendo atto che non c'è aperta ostilità, ma rilevo altresì la mancanza di una volontà precisa per una netta formulazione in tal senso.

Temo che, qualora si giungesse alla votazione e l'ordine del giorno fosse respinto, un voto contrario potrebbe apparire come un parere contrario, che in realtà non è stato espresso. È per questo motivo che ritiro il punto 2 dell'ordine del giorno.

Ritiro altresì il punto 1 ritenendolo io stesso una « provocazione »; è evidente, infatti, che non penserei mai di chiedere una vigilanza che è prevista dall'ordinamento giudiziario ma non riguarda altro che gli aspetti disciplinari. Sarei un illuso se pensassi che, con un mio ordine del giorno, si potessero risolvere tutti i

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1982

problemi che sin d'ora sappiamo sorgeranno in seguito all'approvazione di questo provvedimento.

Aderisco pertanto al primo ordine del giorno del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 0/3127-B/1/4, di cui è primo firmatario l'onorevole Ricci, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione, per le dichiarazioni di voto e la votazione finale, è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO